



COMUNE DI PRAIANO

Antica Plagianum

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 141 DEL 23.10.2023

OGGETTO: Attuazione delle disposizioni dettate dall'art. 6, comma 2, del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001. Integrazione del piano dei fabbisogni di personale 2023/2025, in base alla disciplina contenuta nel D.M. del 17.03.2020, attuativo dell'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019. Provvedimenti.

L'anno duemilaventitre, il giorno ventitre del mese di ottobre alle ore 13.19, convocata nelle forme di legge, si è riunita, in modalità telematica ai sensi dell'art. 4 del vigente Regolamento sul funzionamento della G.C., la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

	PRESENTI	ASSENTI
ANNA MARIA CASO SINDACA	X	
MARIO CAPUANO ASSESSORE	X in remoto	
AGOSTINO AMENDOLA ASSESSORE	X	

Assenti: ///;

Partecipa in presenza il Segretario Comunale Dott.ssa Carmela Mancino;

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 39, comma 1, della legge n. 449/1997, stabilisce che, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti ad approvare la programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di personale delle categorie protette;
- l'art. 91, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, prevede che gli enti locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale;
- l'art. 19, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, in base al quale gli organi di revisione contabile degli Enti Locali, a decorrere dall'anno 2002, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Dato atto che l'art. 6 del D.lgs. n. 165/2001, come sostituito dall'art. 4, comma 1, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 ha introdotto una nuova disciplina in materia di organizzazione degli uffici e fabbisogni di personale, in base alla quale le Amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate con Decreto Ministeriale del 8 maggio 2018 emanato dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

Letto e richiamato:

- > Il Decreto 8 maggio 2018 emanato dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, recante le *“Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche”* di cui all'art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, introdotto dall'art. 4 del D.Lgs. n. 75/2017;
- > Il Decreto 22 luglio 2022 emanato dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, recante la *“Definizione di linee di indirizzo per l'individuazione dei nuovi fabbisogni professionali da parte delle amministrazioni pubbliche.”*, che integrano gli indirizzi approvati con il precedente Decreto Ministeriale del 08.05.2018;

Atteso che, in forza delle linee di indirizzo sopra richiamate, si prevede che:

- > il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del fabbisogno, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste dalla vigente normativa;
- > in sede di definizione del piano, le amministrazioni indicano la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione e facendo riferimento al limite di spesa determinato in base all'art. 1, comma 557-quater, della legge 296/2006, ovvero la spesa di personale calcolata sulla media della spesa sostenuta nel triennio 2011/2013;
- > l'individuazione dei profili professionali dovrà essere coerente con le funzioni che l'Ente è chiamato a svolgere, con le strutture organizzative presenti e con le connesse responsabilità,

il tutto finalizzato a definire un ordinamento professionale in linea con i principi di efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini ed in grado di perseguire gli obiettivi dell'Ente;

Rilevato che:

- > l'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1, dell'art. 16, della Legge n. 183/2011, ha introdotto dal 01.01.2012 l'obbligo di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;
- > il comma 557-*quater* dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, introdotto dal comma 5-bis dell'art. 3 del D.L. n. 90/2014, dispone che: «*Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione*»;

Visto:

- l'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, convertito nella Legge n. 58/2019, con il quale è stata introdotta una nuova disciplina per la determinazione delle capacità, che si sostanzia principalmente nella revisione del meccanismo del *turn-over*, mediante la previsione per gli Enti locali di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, individuato con apposito decreto ministeriale;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e del Ministro dell'Interno il 17 marzo 2020, recante: “*Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni*”, attuativo delle disposizioni contenute nell'art. 33, comma 2, del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;

Tenuto conto che:

- l'art. 3 del Decreto Ministeriale individua le fasce demografiche dei comuni, in base alle quali l'art. 4 definisce le percentuali di riferimento dei valori soglia, c.d. “valori di virtuosità”, come descritte nella Tabella 1 del medesimo articolo, mentre la Tabella 3 inserita al comma 1 dell'art. 6 individua le percentuali da considerare come valori soglia per classificare gli enti meno virtuosi, che, per i comuni rientranti nella fascia demografica con popolazione da 1.000 a 1.999 abitanti, tra cui il Comune di Praiano, risultano così definiti.

SCHEDA 1

COMUNE DI PRAIANO	Fascia Demografica	1° valore soglia Comuni virtuosi	2° valore soglia Comuni meno virtuosi
Popolazione al 31/12/2022	Comma 1 -Lettera b) – art. 3 del D.M. 17/03/2020	Tabella 1 – comma 1 dell'art. 4 del D.M. 17/03/2020	Tabella 3 – comma 1 dell'art. 6 del D.M. 17/03/2020

1.982	Popolazione da 1.000 a 1.999	28,60%	32,60%
-------	---------------------------------	--------	--------

- Ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Decreto attuativo, i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia determinato nel rispetto del comma 1 del medesimo articolo, a decorrere dal 20 aprile 2020, possono incrementare la spesa di personale per assunzioni di personale a tempo indeterminato, registrata nell'ultimo rendiconto approvato, in coerenza con il piano dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica;

Letta e Richiamata la Circolare esplicativa del 13.05.2020, emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, recante le linee direttive sulla corretta applicazione del DPCM 17 marzo 2020 e sulle nuove modalità di calcolo degli spazi assunzionali dei comuni;

Rilevato che, con deliberazione n. 25 del 14.02.2022, la Giunta comunale:

- a) Prendeva atto che, in attuazione della disciplina contenuta nel DPCM del 17.03.2020 recante le nuove modalità di calcolo delle capacità assunzionali negli Enti locali, il Comune di Praiano, sulla base dei dati rilevati dall'ultimo Rendiconto di gestione approvato a tale data ovvero anno 2020 e tenendo conto del rapporto tra la spesa personale, al netto dell'IRAP, e la media delle entrate correnti relative al triennio 2018/20220, al netto del FCDE iscritto nel bilancio di previsione anno 2020, rientra tra gli enti che registrano un valore spesa personale / entrate correnti inferiore al "valore più basso", c.d. "Soglia di virtuosità", come riportato nella Tabella n. 1 dell'art. 4 del DPCM 17.03.2020;
- b) Confermava, per effetto, il piano dei fabbisogni programmato per il biennio 2020/2021, approvato con delibera di G.M. n. 84 del 09.09.2020 e con deliberazione giunta n. 54 del 15.04.2021, relativamente alle assunzioni per le quali erano in corso di realizzazione le connesse procedure di reclutamento, e procedeva all'approvazione del piano dei fabbisogni per l'anno 2022 per l'assunzione di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato, nel rispetto degli spazi assunzionali quantificati in applicazione delle nuove regole introdotte dal D.M. attuativo;

Dato atto che, in base a quanto previsto dalla vigente normativa in materia assunzionale per gli Enti locali, il Comune di Praiano:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n.31 del 27.06.2023 ha approvato la deliberazione con oggetto APPROVAZIONE RENDICONTO ESERCIZIO FINANZIARIO 2022 E RELATIVI ALLEGATI;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 28.04.2023 ha approvato la deliberazione con oggetto APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO PROGRAMMAZIONE 2023-2025;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 28.04.2023 ha approvato la deliberazione con oggetto APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025;

Considerato che, nell'ambito della definizione del Piano integrato di attività e organizzazione, di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, si rende necessario procedere alla definizione del piano dei fabbisogni di personale per il triennio di riferimento in coerenza con gli strumenti di programmazione di carattere finanziario (Documento Unico di Programmazione (DUP) e bilancio di previsione), in quanto parte integrante della Sezione

Organizzazione e Capitale Umano del medesimo PIAO, ai sensi dell'art. 6, comma 3 del Decreto ministeriale n. 132 del 30.06.2022;

Ravvisata l'esigenza, in relazione alle rilevanti carenze di organico registrate nelle strutture organizzative presenti nell'Organigramma dell'Ente, di procedere ad un aggiornamento del piano dei fabbisogni per il periodo 2023/2025, previa determinazione delle capacità assunzionali disponibili, tenendo conto dei dati contabili e finanziari contenuti nel Rendiconto di Gestione dell'esercizio finanziario 2022, con riferimento alla spesa del personale sostenuta nell'anno 2022 e alla media delle entrate correnti riferiti agli ultimi tre rendiconti approvati 2020/2022, al netto del FCDE stanziato nel bilancio di previsione anno 2022;

Posto in risalto che, in applicazione delle nuove regole introdotte dal D.M. del 17.03.2020 e degli indicatori inseriti nella Tabella n. 1 dell'art. 4 del D.M. 17.03.2020, si è proceduto all'elaborazione della scheda di seguito riportata

SCHEDA 2

SPESA DEL PERSONALE RISULTANTE DAL RENDICONTO ANNO 2022					
N.D.	Voce	Rif. al bilancio			SPESA Rendiconto 2022
1	Impegni di competenza della spesa complessiva del personale a tempo indeterminato e a tempo determinato	Int. 01			595.462,04
2	Oneri contribuiti a carico dell'Ente				165.205,41
3	A) TOTALE SPESE DI PERSONALE				760.667,45
ENTRATE CORRENTI					
N.D.	Voce	Accertamenti entrate correnti			
		Rendiconto 2020	Rendiconto 2021	Rendiconto 2022	Media
MEDIA TOTALE ENTRATE CORRENTI		3.822.041,49	3.393.738,14	4.023.665,87	3.746.481,83
4	FCDE stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata				284.805,05
5	TOTALE ACCERTAMENTI DI ENTRATA AL NETTO FCDE DI PREVISIONE RELATIVO ALL'ULTIMA ANNUALITA' CONSIDERATA				3.461.676,78
RAPPORTO SPESA DEL PERSONALE / ENTRATE CORRENTI					21,97
VALORE SOGLIA					990.039,56
SPAZIO ASSUNZIONALE EX ART. 4 D.P.C.M.					229.372,11

Rilevato, in base ai dati contenuti nella predetta **Scheda 2** che:

- ⇒ Il Comune di Praiano rientra tra gli enti che registrano un valore spesa personale / entrate correnti inferiore al “valore soglia più basso”, c.d. “soglia di virtuosità”, come riportato nella Tabella n. 1 dell’art. 4 del D.M. 17.03.2020:
- ⇒ In particolare, il rapporto tra la spesa personale, al netto dell’IRAP, rilevata dal rendiconto 2022 e la media delle entrate correnti relative al triennio 2020/2022 al netto del FCDE iscritto nel bilancio di previsione anno 2022, risulta attestata in una percentuale del **21,97%**;
- ⇒ Sulla scorta di quanto rappresentato, gli spazi assunzionali disponibili per la definizione del piano dei fabbisogni di personale per il quinquennio 2020/2024, di cui all’art. 4 comma 2 del D.M. attuativo, vengono determinati in **229.372,11**;

Tenuto conto che, nel quinquennio 2020/2024, gli enti devono, in ogni caso, rispettare le percentuali di potenziale incremento di spesa assunzionale indicate nella Tabella 2, riportata nell’art. 5 del D.M. attuativo, che risultano distribuite in maniera variabile per fascia demografica, come illustrate nella successiva **Scheda 3**, fermo restando la base di calcolo che rimane la spesa del personale rilevata dal rendiconto di gestione anno 2018, che risulta determinata in un importo complessivo al netto dell’IRAP pari ad € **685.215,57**.

SCHEDA 3

A. Lettera b) - Enti con popolazione da 1.000 a 1.999 abitanti	2020	2021	2022	2023	2024
B. Incremento massimo % variabile spesa personale 2018	23%	29%	33%	34%	35%
C. Spesa personale da rendiconto anno 2018	€ 685.215,57	D. Spesa personale da rendiconto anno 2022	€ 760.667,45	E. Spesa max sostenibile per il rispetto valore soglia	€ 229.372,11
F. Incremento max di spesa di personale 2020/2024 (B * C)	€ 157.599,58	€ 198.712,52	€ 226.121,14	€ 232.973,29	€ 239.825,45
G. Incremento di spesa annuale 2020/2024	€ 157.599,58 (B * C)	€ 41.112,93 (B * C) - % 2020	€ 27.408,62 (B * C) - % 2021	€ 6.852,16 (B * C) - % 2022	€ 6.852,16 (B * C) - % 2023
H. Limite max di spesa personale					€ 990.039,56

per il rispetto valore soglia					
I. Incremento max spesa personale 2020/2024	€ 842.815,15 <i>(D + F)</i>	€ 883.928,09 <i>(D + F)</i>	€ 911.336,71 <i>(D + F)</i>	€ 918.188,86 <i>(D + F)</i>	€ 925.041,02 <i>(D + F)</i>

Posto che nella definizione degli spazi assunzionali per l'anno 2023, come sopra determinati per un importo complessivo di € **232.973,29**, bisogna considerare, come precisato dal comma 1 dell'art. 5 del D.M. attuativo, la spesa destinata alle assunzioni programmate negli anni precedenti, in quanto la Tabella 2 dell'art. 5 del D.M. prevede percentuali crescenti dal 2020 fino al 2024, e, come chiarito dalla circolare esplicativa del 13.05.2020, ogni percentuale assorbe quella precedente;

Atteso che la programmazione triennale del fabbisogno di personale deve rispondere all'esigenza di funzionalità e flessibilità della struttura organizzativa al fine di assicurare un ottimale livello qualitativo e quantitativo dei servizi erogati, mantenendo contemporaneamente la spesa entro i limiti compatibili con le risorse disponibili e con i vincoli previsti dalla vigente normativa in materia di personale;

Tenuto conto che, a seguito di una approfondita verifica in merito alle esigenze organizzative dei vari Servizi finalizzata al miglioramento dei servizi istituzionali, l'Amministrazione comunale e gli organi gestionali dell'Ente hanno ravvisato la necessità di avviare un esame approfondito in ordine allo stato di attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato programmato per l'anno 2022 con la succitata deliberazione giunta n. 25/2022, anche al fine di procedere ad un eventuale aggiornamento delle assunzioni previste per il triennio di riferimento, strettamente necessario a soddisfare alcune carenze organizzative in alcuni ambiti particolarmente rilevanti per le politiche pubbliche dell'Ente;

Tenuto conto che, a seguito di una approfondita verifica in merito alle esigenze organizzative dei vari Servizi finalizzata al miglioramento dei servizi istituzionali, si è preso atto che l'anno 2023 vede la cessazione dal servizio per n. 3 unità di personale di categoria "C" e che, per effetto di tali cessazioni, si verifica un vero e proprio depauperamento di risorse umane che potrebbero creare grandi difficoltà nel garantire la corretta funzionalità dei servizi istituzionali dell'Ente;

Evidenziato che con la stipula del CCNL sottoscritto il 16.11.2022 per il personale del comparto Funzioni Locali, è stato introdotto il nuovo Ordinamento professionale, con il quale si prevede che il Sistema di Classificazione del personale è articolato in quattro aree che corrispondono a quattro differenti livelli di conoscenze, abilità e competenze professionali denominate, rispettivamente: Area degli Operatori; Area degli Operatori esperti; Area degli Istruttori; Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 13 del citato CCNL, il personale in servizio al 1° aprile 2023, data di entrata in vigore del nuovo Ordinamento professionale, è inquadrato nel nuovo sistema di classificazione con effetto automatico dalla stessa data secondo la Tabella B di Trasposizione (Tabella di trasposizione automatica nel sistema di classificazione);

Dato atto che con determinazione R.G. n.142 del 28.03.2023 del Servizio Personale ad oggetto:

“Nuovo sistema di classificazione dal CCNL 2019-2021 sottoscritto il 16/11/2022. Presa d’atto inquadramento automatico del personale in servizio ed altre disposizioni di prima applicazione”;

Valutata la necessità di confermare le assunzioni già programmate con delibera di Giunta comunale n. 25/2022, al fine di garantire la sostituzione delle figure professionali collocate in quiescenza nell’anno 2022, e di procedere alla copertura dei posti che si rendono vacanti nel corrente esercizio, con relative revisione del piano dei fabbisogni programmato per l’anno 2023, con particolare riferimento ai posti vacanti nell’area amministrativa e nell’area tecnica e, al contempo, garantire il contenimento della spesa di personale e la sostenibilità finanziaria delle assunzioni previste;

Verificato che gli spazi assunzionali ancora disponibili non sono sufficienti a garantire un aggiornamento del piano dei fabbisogni per il triennio 2023/2025, in grado di sopperire alle predette esigenze organizzative, con particolare riferimento alla sostituzione del personale collocato in quiescenza nell’anno 2023;

Tenuto conto che, in relazione alle problematiche esposte, la Corte dei Conti della Lombardia, con la deliberazione 167/2021, ha sostenuto che le assunzioni per la sostituzione di personale cessato, anche nel corso dello stesso anno, sono possibili nel rispetto dei vincoli di sostenibilità finanziaria, precisando che: “La sostituzione del personale cessato dal servizio in corso d’anno costituisce assunzione di personale, possibile entro i limiti di capacità assunzionale del comune. Tale capacità deve essere improntata al principio della sostenibilità finanziaria; della spesa, misurata attraverso i valori soglia e le percentuali come definiti dall’articolo 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 e dalle relative disposizioni di attuazione approvate con D.M. 17 marzo 2020”;

Considerato che, per quanto precede, si è proceduto alla ridefinizione degli spazi assunzionali per l’anno 2023, tenendo conto delle economie di spesa ottenute con la cessazione dal servizio del personale collocato in quiescenza nell’anno 2023, come di seguito illustrato:

SCHEMA 4

ECONOMIE DI SPESA OTTENUTE CON LA CESSAZIONE DAL SERVIZIO DEL PERSONALE COLLOCATO IN QUIESCENZA NELL’ANNO 2023					
AREA DI CLASSIFICAZIONE PROFILO PROFESSIONALE	Numero	Retribuzione Tabellare	Oneri	Irap	FINANZIAMENTO ASSUNZIONI
AREA DEGLI ISTRUTTORI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	23.343,52	6.321,42	1.984,20	31.649,14
AREA DEGLI ISTRUTTORI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	23.343,52	6.321,42	1.984,20	31.649,14
AREA DEGLI ISTRUTTORI ISTRUTTORE TECNICO	1	11.671,76	3.160,71	992,10	15.824,57
ECONOMIE DI SPESA ANNO 2023	3	58.358,80	15.803,56	4.960,50	79.122,86

SPESA DA CONSIDERARE, AL NETTO DELL'IRAP, PER IL PIANO DEI FABBISOGNI 2023/2025	74.162,36
--	------------------

Dato atto che, per le finalità innanzi indicate, si è proceduto alla ridefinizione degli spazi assunzionali per l'anno 2023, tenendo conto delle capacità di spesa ancora disponibili, determinate ai sensi dell'art. 4 del DPCM attuativo del 2020, e delle economie di spesa ottenute con la cessazione dal servizio del personale collocato in quiescenza nell'anno 2023 e, pertanto, il Comune di Praiano può procedere alla definizione del piano dei fabbisogni considerando una capacità di spesa per assunzioni come di seguito illustrato:

SCHEDA 5

CAPACITA' ASSUNZIONALI DETERMINATE AI SENSI DELL'ART. 4 DEL DPCM ATTUATIVO E DESTINATE AL FINANZIAMENTO DEL PIANO DEI FABBISOGNI DI PERSONALE PER L'ANNO 2023, ESCLUSO IRAP	€ 232.973,29
<u>A DETRARRE:</u> CAPACITA' ASSUNZIONALI UTILIZZATE PER IL FINANZIAMENTO DEL PIANO DEI FABBISOGNI DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2020/2022, ESCLUSO IRAP <i>Delibera di Giunta comunale n. 84 del 09.09.2020</i> <i>Delibera di Giunta comunale n. 54 del 15.04.2021</i>	€ 103.827,30
<u>A DETRARRE:</u> CAPACITA' ASSUNZIONALI UTILIZZATE PER IL FINANZIAMENTO DEL PIANO DEI FABBISOGNI DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2022/2024, ESCLUSO IRAP <i>Delibera di Giunta comunale n. 25 del 14.02.2022</i>	€ 16.095,84
CAPACITA' ASSUNZIONALI ANCORA DISPONIBILI PER L'ANNO 2023, DETERMINATE AI SENSI DELL'ART. 4 DEL DPCM ATTUATIVO, ESCLUSO IRAP	€ 113.050,16
CAPACITA' ASSUNZIONALI DETERMINATE UTILIZZANDO I RISPARMI DI SPESA DEL PERSONALE CESSATO NELL'ANNO 2023, ESCLUSO IRAP	€ 74.162,36
CAPACITA' ASSUNZIONALI DISPONIBILI PER IL FINANZIAMENTO DEL PIANO DEI FABBISOGNI DI PERSONALE PER L'ANNO 2023, ESCLUSO IRAP	€ 187.212,52

Considerato che sono state individuate le figure professionali per la copertura dei posti vacanti in dotazione organica, per Area di classificazione e profili professionali, come di seguito descritti:

SCHEDA 6

PIANO DEI FABBISOGNI ANNO 2023 E SEGUENTI PER ASSUNZIONI CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, CON FINANZIAMENTO MEDIANTE UTILIZZO DELLE CAPACITA' ASSUNZIONALI DETERMINATE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 4 E 5 COMMA 1 DEL D.M. DEL 17/03/2020						
AREA DI CLASSIFICAZIONE E PROFILO	MODALITA' DI RECLUTAMENTO	Numero	Retribuzione Tabellare	Oneri	Irap	FINANZIAMENTO ASSUNZIO

PROFESSIONALE						NI
AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEV. QUAL.NE FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO PART TIME AL 50%	UTILIZZO GRADUATORIE O MOBILITA' VOLONTARIA O CONCORSO PUBBLICO	1	12.665,91	3.429,93	1.076,60	17.172,44
AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEV. QUAL.NE FUNZIONARIO TECNICO FULL TIME	UTILIZZO GRADUATORIE O MOBILITA' VOLONTARIA O CONCORSO PUBBLICO	1	25.331,82	6.859,86	2.153,20	34.344,88
AREA DEGLI ISTRUTTORI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO FULL TIME	UTILIZZO GRADUATORIE O MOBILITA' VOLONTARIA O CONCORSO PUBBLICO	1	23.343,52	6.321,42	1.984,20	31.649,14
AREA DEGLI ISTRUTTORI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO PART TIME AL 50%	UTILIZZO GRADUATORIE O MOBILITA' VOLONTARIA O CONCORSO PUBBLICO	1	11.671,76	3.160,71	992,10	15.824,57
AREA DEGLI ISTRUTTORI ISTRUTTORE TECNICO FULL TIME	UTILIZZO GRADUATORIE O MOBILITA' VOLONTARIA O CONCORSO PUBBLICO	1	23.343,52	6.321,42	1.984,20	31.649,14
PIANO DEI FABBISOGNI 2023		5	96.356,53	26.093,35	8.190,31	130.640,19
SPESA DA CONSIDERARE, AL NETTO DELL'IRAP, PER IL PIANO DEI FABBISOGNI 2023						122.449,88
LIMITE SPESA PERSONALE ANNO 2023, AL NETTO DELL'IRAP, COME DETERMINATA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 4, COMMA 1, E 5, COMMA 1, DEL D.M. 17.03.2020						€ 187.212,52
BUDGET DI SPESA PER ASSUNZIONI NON UTILIZZATE NELL'ANNO 2023						€ 64.762,64

Rappresentato che, per quanto attiene alle assunzioni con rapporto di lavoro a tempo determinato, il Dipartimento della Funzione Pubblica, con varie circolari indirizzate alle pubbliche Amministrazioni ha fornito puntuali indicazioni sulle modalità e sui vincoli legislativi di tali tipologie di reclutamento, precisando che la programmazione del fabbisogno non deve limitarsi solamente a individuare i posti della dotazione organica che vanno ricoperti a tempo indeterminato. È già possibile infatti in tale ambito sottolineare ed evidenziare le esigenze di lavoro flessibile che potrebbero manifestarsi nel corso dell'anno;

Sottolineato che, in riferimento alla nuova normativa in materia assunzionale introdotta dal succitato DPCM del 17.03.2020, la magistratura contabile, con varie deliberazioni adottate negli ultimi anni in materia, ha precisato che le nuove regole per la determinazione delle capacità assunzionali nei comuni sono improntate principalmente alla sostenibilità finanziaria della spesa per il personale, che segna una discontinuità con la previgente normativa, non più imperniata sulla base di tetti di spesa e sul turn over, ma piuttosto su una definizione onnicomprensiva della spesa per il personale portando dunque alla conclusione che anche la spesa per le assunzioni a tempo determinato è da includere nel computo della spesa complessiva per la determinazione degli spazi assunzionali;

Preso atto che ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. n. 165/2001, le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, fermo restando la possibilità di avvalersi delle forme contrattuali di lavoro flessibile previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa per rispondere ad esigenze temporanee o eccezionali e nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti;

Visto l'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, convertito dalla legge 122/2010 come modificato dall'art. 4, comma 102, della legge 12 novembre 2011, n. 183 e dall'art. 11, comma 4-bis, del Decreto Legge n. 90/2014, convertito con modificazioni nella legge n. 114/2014, ai sensi del quale a decorrere dall'anno 2011 le pubbliche amministrazioni possono avvalersi di personale con rapporto di lavoro flessibile nel limite del 50 per cento ovvero del 100% (per i soli comuni in regola con i vincoli di finanza pubblica) della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;

Rilevato che l'art. 16, comma 1-quater, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 convertito dalla Legge 7 agosto 2016, n. 160 stabilisce l'esplicita esclusione dal tetto alla spesa per il lavoro flessibile di cui al succitato comma 28 dell'art. 9 del D.L. n. 78/2010 degli incarichi a contratto conferiti ai sensi dell'art. 110, comma 1, del TUEL;

Considerato che il Comune di Praiano, in base ai dati contabili rilevati dal rendiconto di gestione per l'anno 2009 e detratte le somme utilizzate per la stabilizzazione di personale a tempo determinato con profilo professionale di istruttore di vigilanza in applicazione dell'art. 20, comma 3, del D.lgs. n. 75/2018, ha determinato la spesa da destinare alle assunzioni di personale con rapporto di lavoro flessibile in un importo di € 96.000,00, in attuazione del succitato art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010;

Valutata l'esigenza di confermare per il corrente esercizio 2023 il piano dei fabbisogni di personale a tempo determinato per esigenze di carattere temporanee o eccezionale già programmato per gli anni precedenti, come di seguito illustrato:

- ⇒ Rapporto di lavoro di una figura professionale di Funzionario tecnico – Area dei Funzionari e dell'E.Q con contratto di lavoro a tempo determinato e a tempo parziale al 33% con prestazione lavorativa pari a 12 ore settimanali, per garantire la gestione e la

direzione del Settore “Edilizia Privata e Urbanistica”, avvalendosi della disciplina contenuta nell’art. 1 – comma 557 – della Legge 311/2004, nelle more dell’espletamento della procedura concorsuale pubblica per la copertura del posto a tempo indeterminato ovvero dell’espletamento della procedura selettiva ex art. 110, comma 1 del TUEL indicata al punto precedente;

- ⇒ Reclutamento di una figura professionale dell’Area dei Funzionari e dell’E.Q con profilo professionale di “Assistente sociale” per la copertura di un posto vacante in dotazione organica nel Settore “Amministrativo” con contratto di lavoro a tempo determinato e a tempo parziale al 25% con prestazione lavorativa pari a 9 ore settimanali, in applicazione della disciplina contenuta nell’art. 23 del CCNL 16.11.2022;
- ⇒ Reclutamento di lavoro di una figura professionale dell’Area dei Funzionari e dell’E.Q, con profilo professionale di Funzionario amministrativo nell’ambito dell’Ufficio di Staff con contratto di lavoro a tempo determinato e a tempo parziale all’83,33%, con prestazione lavorativa pari a 30 ore settimanali, mediante applicazione della disciplina prevista dall’art. 90 del D.lgs. n. 267/2000;
- ⇒ Rapporto di lavoro di una figura professionale dell’Area degli Istruttori con profilo professionale di Istruttore amministrativo per la copertura di un posto vacante nel Servizio Commercio e Attività Produttive con contratto di lavoro a tempo determinato e a tempo parziale al 25% con prestazione lavorativa pari a 9 ore settimanali, in ossequio alla disciplina contenuta nell’art. 1 – comma 557 – della Legge 311/2004 nelle more dell’espletamento della procedura concorsuale pubblica per la copertura del posto a tempo indeterminato;

Dato atto che il rapporto instaurato ai sensi dell’art.110 comma 1 del Tuel per il Settore Lavori Pubblici si concluso in data 07.09.2023;

Ritenuto, inoltre, di intensificare la presenza sul territorio di personale nell’area di vigilanza per il periodo stagionale, come del resto avviene da anni, che, per le particolari peculiarità del Comune di Praiano di “Paese ad alta vocazione turistica”, deve garantire il controllo della sicurezza urbana sul territorio comunale per il periodo estivo, durante il quale si verifica una presenza di turisti che raggiunge una densità demografica rilevante, mediante assunzione di n. 1 Istruttore di vigilanza dell’Area degli Istruttori, con rapporto di lavoro a tempo pieno per il periodo Maggio – Ottobre;

Precisato che, per le predette assunzioni stagionali nell’area di vigilanza, l’Ente si avvale della disciplina introdotta dall’art. 208, comma 5-bis, del D.lgs. n. 285/1992, in base alla quale le risorse finanziarie in misura pari al 25% delle somme disponibili relative ai proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada possono essere destinate al finanziamento delle assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro per il potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale;

Accertato che la spesa necessaria al finanziamento del piano dei fabbisogni a tempo determinato è rispettosa del contenimento della spesa richiesto dal comma 28 dell’art. 9 del D.L. n. 78/2010 e dalle nuove regole sulla determinazione degli spazi assunzionali, di cui all’art. 4 del D.M. del 17.03.2020, come illustrato nella scheda successiva;

SCHEDA 7

VERIFICA DEL RISPETTO DEL LIMITE NELL'ANNO 2023	
TIPOLOGIA DI CONTRATTO	SPESA PREVISTA ANNO 2023 (Comprensiva di oneri e IRAP)
Rapporto di lavoro a tempo determinato ex art. 110 comma 1 del D.lgs. N. 267/2000	€ 36.397,00
Rapporti di lavoro a tempo determinato e a tempo parziale ex art. 90 del D.lgs. n. 267/2000	€ 30.028,00
Rapporti di lavoro a tempo determinato per il periodo stagionale ex art. 36 del D.lgs. n. 165/2001	€ 16.967,00
Rapporti di lavoro a tempo determinato e a tempo parziale ex art. 1, comma 557 della legge n. 311/2004	€ 17.295,00
Rapporti di lavoro a tempo determinato e a tempo parziale ex art. 23 del CCNL 16.11.2022	€ 9.166,00
TOTALE SPESA PREVISTA NEL 2023	€ 109.853,00
A DETRARRE - Spesa ex art. 110 comma 1 del TUEL - Spesa in deroga ai vincoli per il rispetto del limite del tetto di spesa sostenuto nel 2009	€ 36.397,00
A DETRARRE – Spesa ex art. 23 del CCNL del 16.11.2022 - Spesa in deroga ai vincoli per il rispetto del limite del tetto di spesa sostenuto nel 2009	€ 9.166,00
FINANZIAMENTO RAPPORTI DI LAVORO FLESSIBILE	€ 64.290,00
FONDO DISPONIBILE PER RAPPORTI DI LAVORO FLESSIBILE	€ 96.000,00

Considerato che, come indicato dal comma 3 dell'art. 6 del D.lgs. n. 165/2001, il piano triennale dei fabbisogni personale implica l'adeguamento della dotazione organica alle nuove esigenze di funzionalità della struttura organizzativa con l'individuazione delle posizioni dotazionali per categorie e profili professionali, fermo restando l'obbligo del contenimento della spesa teorica del personale inserito nella dotazione organica;

Dato Atto che con la citata delibera di Giunta comunale n. 25 del 14.02.2022, è stato approvato l'Organigramma, recante l'assetto organizzativo del Comune di Praiano, e la rideterminazione della dotazione organica, quale strumento organizzativo che disciplina la consistenza complessiva del personale con individuazione dei posti necessari per ciascuna struttura apicale;

Ritenuto di dover confermare il predetto assetto organizzativo come rappresentato nella proposta di riorganizzazione, che si allega alla presente con la **lettera "A"**, per formarne parte integrante e sostanziale, e contenente un Organigramma, che illustra l'assetto organizzativo della struttura comunale delineato in sei Settori, quale struttura organizzativa di massima dimensione, che costituiscono la prima dimensione operativa dell'organizzazione del lavoro e rientranti

nell'Area delle Elevate Qualificazioni, e la rideterminazione della dotazione organica che rappresenta l'organico dei posti complessivi previsti nella predetta struttura organizzativa, ma con una diversa definizione dei posti per Area e profilo professionale assegnati alle unità organizzative presenti nell'Organigramma, necessari a garantire l'ottimale funzionalità dei vari servizi;

Evidenziato che, con le modifiche all'organigramma e alla dotazione organica innanzi illustrate, viene garantito il contenimento della spesa teorica della dotazione organica e il rispetto dei vincoli finanziari imposti dal comma 557 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come attestato nel medesimo Allegato "A" innanzi richiamato;

Dato atto che, considerando i posti coperti e posti vacanti per Aree di classificazione, l'attuale organico dell'Ente risulta così delineato:

SCHEDA 8

AREA DI CLASSIFICAZIONE	AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	AREA DEGLI ISTRUTTORI	AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI	AREA DEGLI OPERATORI	TOTALE
DOTAZIONE ORGANICA	8	12	1	0	21
POSTI COPERTI	5	9	1	0	15
POSTI VACANTI	3	3	0	0	6

Rilevato che, come si evince dalla predetta dotazione organica, l'attuale andamento delle posizioni lavorative occupate e l'organizzazione dei processi gestionali e decisionali, nel contesto della struttura comunale, risultano conformi alla determinazione della dotazione organica complessiva e al piano dei fabbisogni di personale, così come contenuto nella presente deliberazione;

Accertato che, per la verifica delle eccedenze di personale in merito alla ricognizione prescritta dall'art. 33 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, il Comune di Praiano registra una carenza di personale consistente dovuta ai numerosi vincoli assunzionali introdotti negli anni precedenti, e che l'assenza di situazioni di soprannumero di personale o eccedenze di personale con riferimento alle esigenze funzionali e finanziarie, si rileva in modo inconfutabile dal fatto che attualmente, rispetto ai posti previsti nella dotazione organica rideterminata pari a n. 21 unità, risultano in servizio n. 15 dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, di cui n. 3 unità con rapporto di lavoro a tempo parziale;

Dato atto che le posizioni di lavoro coperte nella dotazione organica dell'Ente garantiscono il rispetto della normativa vigente sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla Legge 12/03/1999, n. 68;

Tenuto conto che il comma 1 dell'art. 7 del D.M. attuativo prevede che la maggiore spesa che gli enti "virtuosi", collocati al di sotto del valore soglia più basso indicato nella Tabella 1 dell'art. 4 del medesimo D.M., possono incrementare per assunzioni di personale, in attuazione

di quanto previsto dall'art. 5 del decreto attuativo, non deve essere considerata nel limite di spesa corrispondente al valore medio del triennio 2011/2013;

Dato atto che la spesa del personale da sostenere per il triennio 2023/2025, comprensiva delle assunzioni da effettuare a tempo indeterminato e a tempo determinato, esclusi gli oneri da non considerare, rientra nel tetto di spesa relativo alla media del triennio 2011/2013 e, quindi, risulta rispettosa della disciplina dettata dall'art. 1, comma 557-quater, della legge n. 296/2006, come illustrato in dettaglio nella **Scheda 9** di seguito riportata;

SCHEDA 9

Verifica rispetto contenimento della spesa del personale ex art. 1, comma 557-quater, della legge n. 296/2006			
Comuni soggetti al patto di stabilità			
COMPONENTI CONSIDERATE PER LA DETERMINAZIONE DEL TETTO DI SPESA:			Previsione 2023
1	Totale intervento 1 - Personale	+	950.542,80
di cui:	Retribuzioni lorde (trattamento fisso e accessorio) corrisposte al personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato		536.699,29
	Diritti di rogito spettanti al Segretario Comunale		5.000,00
	Oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori		172.939,05
	AUMENTI CONTRATTUALI 2022/2023, COMPRESIVI DI ONERI E IRAP		19.500,00
	Spese sostenute dall'Ente per il personale in convenzione ai sensi degli artt. 23 del CCNL 16/11/2022, per la quota parte di costo effettivamente sostenuto, esclusi oneri e IRAP		6.578,65
	Spese sostenute dall'Ente per il personale a tempo determinato ex art. 1 Comma 557 della legge n. 311/2004, esclusi oneri e IRAP		12.629,65
	Spese per incarichi ex art. 90 del TUEL, esclusi oneri e IRAP		21.927,96
	Spese per incarichi ex art. 110, commi 1 del TUEL, esclusi oneri e IRAP		40.314,60
	Spese per il personale con contratti di lavoro a tempo determinato per vigili stagionali, esclusi oneri e IRAP		12.503,72
	FINANZIAMENTO PIANO FABBISOGNO 2023 ART. 4 DPCM 17/03/2020		96.356,53
	ONERI FINANZIAMENTO PIANO FABBISOGNO 2023 ART. 4 DPCM 17/03/2020		26.093,35
4	Altre spese contabilizzate in interventi diversi dall'intervento 1 (ad es. rimborsi per missioni, spese di formazione, buoni pasto, ecc.)	+	10.500,00
5	Irap su retribuzioni corrisposte al personale	+	54.054,58
6	Irap Spese per assunzione di personale determinate in applicazione dell'art. 4 comma 1 del DPCM del 17/03/2020	+	8.190,31

TOTALE PARZIALE (COMPONENTI SPESA PERSONALE CONTABILIZZATE NELLE SPESE CORRENTI)			1.023.287,69
7	Altre spese non contabilizzate nelle spese correnti (ad es. spese elettorali rimborsate dallo Stato o da altri Enti pubblici, spese per censimento ISTAT, se contabilizzate a "partite di giro", ecc.)	+	
TOTALE SPESA DI PERSONALE			1.023.287,69
COMPONENTI ESCLUSE:			Previsione 2023
8	Spese derivanti dai rinnovi contrattuali pregressi	-	160.010,33
9	Spese derivanti dai rinnovi contrattuali pregressi connessi agli aumenti delle risorse stabili del fondo per la contrattazione decentrata	-	22.181,18
10	Rinnovo CCNL per il triennio 2022/2024	-	19.500,00
11	Spesa finanziamento piano dei fabbisogni di personale anno 2021 mediante utilizzo degli spazi assunzionali determinati ai sensi dell'art. 4 del DPCM del 17/03/2020	-	110.722,00
12	Spesa finanziamento piano dei fabbisogni di personale anno 2022 mediante utilizzo degli spazi assunzionali determinati ai sensi dell'art. 4 del DPCM del 17/03/2021	-	17.172,44
13	Spesa finanziamento piano dei fabbisogni di personale anno 2023 mediante utilizzo degli spazi assunzionali determinati ai sensi dell'art. 4 del DPCM del 17/03/2022	-	130.640,19
14	Spese personale il cui costo sia a carico di finanziamenti comunitari o privati	-	
15	Spese per formazione e missioni del personale	-	2.500,00
16	Diritti di rogito spettanti al Segretario Comunale	-	6.683,00
17	Per gli Enti con popolazione compresa tra 1001 e 5000 abitanti: spese di personale stagionale assunto con contratto a tempo determinato, necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale in ragione di motivate caratteristiche socio-economiche e territoriali connesse a significative presenze di turisti (art. 11, comma 4-quater, D.L. n. 90/2014)	-	10.000,00
TOTALE COMPONENTI ESCLUSE			479.459,14
COMPONENTI ASSOGGETTATE AL LIMITE DI SPESA			543.828,55
MEDIA SPESA PERSONALE DEL TRIENNIO 2011-2012-2013			569.378,00
L'ente rispetta il vincolo relativo al contenimento della spesa di personale?			SI
Margine di spesa ancora sostenibile nel 2023			€ 25.548,45

Dato atto che il Programma triennale del Fabbisogno di personale è parte della sezione Operativa del Documento Unico di Programmazione (DUP);

Dato atto che, ai sensi dell'art. 6, comma 3 del Decreto ministeriale n. 132 del 30.06.2022, il Programma triennale del Fabbisogno di personale di cui all'art. 6 del D.lgs. n. 165/2001, è parte integrante della Sezione Organizzazione e Capitale Umano del Piano integrato di attività e organizzazione, di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, per il triennio 2023-2025, in coerenza con gli strumenti di programmazione di carattere finanziario (Documento Unico di Programmazione (DUP) e bilancio di previsione).

Evidenziato che l'Amministrazione comunale, nella fase di attuazione della programmazione del fabbisogno, intende avvalersi, previa richiesta alla struttura regionale preposta alla gestione degli esuberi del personale pubblico ai sensi dell'art. 34-bis del D.lgs. n. 165/2001, delle varie procedure di reclutamento previste dalla vigente normativa in materia con particolare riferimento a quanto disposto:

- a) dall'art. 35 del D.lgs. n. 165/2001, che prevede la copertura dei posti vacanti dell'Area dei Funzionari e dell'Area degli Istruttori mediante procedure selettive che garantiscono in misura adeguata l'accesso dall'esterno;
- b) dall'art. 91, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 e dall'art. 17, comma 1-bis, della legge n. 8 del 28.02.2020, n. 8, di conversione del D.L. n. 162/2019, che prevede la possibilità di utilizzo delle graduatorie ancora valide anche su posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso effettuato dall'Ente o da altri Enti Locali;
- c) dall'art. 3 comma 61, della legge n. 350/2003, secondo la quale tutte le pubbliche amministrazioni possono ricoprire i posti disponibili nei limiti della propria dotazione organica, utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione, previo accordo tra le amministrazioni stesse;
- d) dall'art. 30, comma 1, del D.lgs. n. 165/2001, in base al quale gli Enti possono coprire i posti vacanti in organico mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti in servizio presso altra amministrazione che facciano domanda di trasferimento;

Preso atto che, con riguardo all'attivazione delle procedure necessarie per poter procedere alle assunzioni di personale fissate dalla vigente normativa, si dovrà accertare che siano state verificate le seguenti condizioni:

- ▶ Determinazione delle capacità assunzionali nel rispetto delle nuove regole introdotte dal DPCM del 17.03.2020, attuativo dell'art. 33 comma 2 del D.L. n. 34/2019;
- ▶ La spesa del personale deve risultare inferiore a quella media del triennio 2011/2013 (articolo 1, comma 557 e seguenti della legge n. 296/2006);
- ▶ Approvazione del programma annuale e triennale del fabbisogno di personale (art. 6 del D.Lgs. n.165/2001 e art. 91 del TUEL) e attestazione annuale che non vi sono dipendenti in sovrannumero e/o in eccedenza (art. 33, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001);
- ▶ Invio del Piano triennale dei fabbisogni del personale alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo "PIANO DEI FABBISOGNI" presente in SICO, (art. 6-ter, c. 5, D.lgs. n. 165/2001, Circ. RGS n. 18/2018);
- ▶ Approvazione del PIAO per il triennio di riferimento (Art. 6 comma 7 del D.L. n. 80/2021);
- ▶ Rispetto dei termini per l'approvazione di bilanci di previsione, di rendiconti, del bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi

dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (art. 9, c. 1-quinquies, D.L. n. 113/2016);

- ▶ Attivazione della piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti ai sensi dell'art. 7, comma 1, del D.L. n. 35 del 2013 (art. 9, c. 3-bis, D.L. n. 185/2008 e art. 37, comma 1 – lettera b), del D.L. n. 66/2014);

Richiamato il parere trasmesso con verbale n.19 del 16.10.2023, recante l'accertamento effettuato dal Revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 19, comma 8, della Legge 448/2001, ai fini del controllo sulla compatibilità dei costi derivanti dalle assunzioni con i vincoli di bilancio e per la certificazione dei relativi oneri, nonché all'asseverazione del rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del DPCM 17.03.2020.

Viste:

- le disposizioni dettate dal d.lgs. 30 Marzo 2001, n. 165 – “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”, in particolare, l'art. 6 che disciplina l'organizzazione degli uffici e delle dotazioni organiche;
- le disposizioni dettate dal d.lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 - Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, in particolare, l'art. 48 che attribuisce agli organi di vertice delle amministrazioni locali la competenza in materia di programmazione triennale del fabbisogno di personale;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnico-contabile resi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000;

DELIBERA

- **di recepire** la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- **di procedere** alla integrazione del piano dei fabbisogni di personale 2023/2025, dando atto che:
 1. In attuazione della disciplina contenuta nel DPCM del 17.03.2020 recante le nuove modalità di calcolo delle capacità assunzionali negli Enti locali, in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 33, comma 2, del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, il Comune di Praiano rientra tra gli enti che registrano un valore spesa personale / entrate correnti inferiore al “valore soglia più basso”, come riportato nella Tabella n. 1 dell'art. 4 del DPCM 17.03.2020;
 2. in merito alla ricognizione prescritta dall'art. 33 del D.lgs. n. 165/2001, si attesta che non sussistono situazioni di soprannumerarietà di personale, anche temporanea, nell'ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali e di livello apicale e, pertanto, non risultano, eccedenze di personale con riferimento alle esigenze funzionali e finanziarie;
 3. In attuazione delle disposizioni dettate dall'art. 6 del D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001, si procede alla determinazione del piano dei fabbisogni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, al fine di garantire la copertura dei posti ritenuti di fondamentale importanza per l'assolvimento dei compiti istituzionali dell'Ente, limitatamente alle seguenti posizioni:

- a) n. 1 posto di Funzionario amministrativo – Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione nel Settore Affari Generali - con rapporto di lavoro a tempo parziale al 50%, mediante procedure di reclutamento previste dalla vigente normativa in materia, con particolare riferimento a quelle indicate in premessa;
 - b) n. 1 posto di Funzionario Tecnico – Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione - con rapporto di lavoro a tempo pieno, nel Settore “Urbanistica ed Edilizia Privata”, mediante procedure di reclutamento previste dalla vigente normativa in materia, con particolare riferimento a quelle indicate in premessa;
 - c) n. 1 posto di Istruttore amministrativo - Area degli istruttori - con rapporto di lavoro a tempo a tempo pieno nel Settore Affari Generali, mediante procedure di reclutamento previste dalla vigente normativa in materia, con particolare riferimento a quelle indicate in premessa;
 - d) n. 1 posto di Istruttore amministrativo - Area degli istruttori - con rapporto di lavoro a tempo a tempo parziale al 50% nel Settore Affari Generali, mediante procedure di reclutamento previste dalla vigente normativa in materia, con particolare riferimento a quelle indicate in premessa;
 - e) n. 1 posto di Istruttore tecnico – Area degli Istruttori - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno, nel Settore Lavori Pubblici mediante procedure di reclutamento previste dalla vigente normativa in materia, con particolare riferimento a quelle indicate in premessa;
4. Per quanto attiene il piano dei fabbisogni a tempo determinato, vengono confermati i rapporti di lavoro avviati negli anni precedenti con integrazione di alcune figure professionali dipendenti di altre pubbliche amministrazioni con rapporto a tempo parziale, relativamente al:
- a) Reclutamento di una figura professionale di Funzionario tecnico – Area dei Funzionari e dell'E.Q con contratto di lavoro a tempo determinato e a tempo parziale al 33% con prestazione lavorativa pari a 12 ore settimanali, per garantire la gestione e la direzione del Settore “Edilizia Privata e Urbanistica”, avvalendosi della disciplina contenuta nell'art. 1 – comma 557 – della Legge 311/2004, nelle more dell'espletamento della procedura concorsuale pubblica per la copertura del posto a tempo indeterminato;
 - b) Rapporto di lavoro di una figura professionale dell'Area dei Funzionari e dell'E.Q con profilo professionale di “Assistente sociale” per la copertura di un posto vacante in dotazione organica nel Settore “Amministrativo” con contratto di lavoro a tempo determinato e a tempo parziale al 25% con prestazione lavorativa pari a 9 ore settimanali, in applicazione della disciplina contenuta nell'art. 23 del CCNL 16.11.2022;
 - c) Rapporto di lavoro di una figura professionale dell'Area dei Funzionari e dell'E.Q, con profilo professionale di Funzionario amministrativo nell'ambito dell'Ufficio di Staff con contratto di lavoro a tempo determinato e a tempo parziale all'83,33%, con prestazione lavorativa pari a 30 ore settimanali, mediante applicazione della disciplina prevista dall'art. 90 del D.lgs. n. 267/2000;
 - d) Rapporto di lavoro di una figura professionale dell'Area degli Istruttori con profilo professionale di Istruttore amministrativo per la copertura di un posto vacante nel Servizio Commercio e Attività Produttive con contratto di lavoro a tempo determinato e a tempo parziale al 25% con prestazione lavorativa pari a 9 ore settimanali, in ossequio alla disciplina contenuta nell'art. 1 – comma 557 – della Legge 311/2004;

- e) Rapporto di lavoro di una figura professionale dell'Area degli Istruttori con profilo professionale di Istruttore di vigilanza nel Settore di Polizia Locale per il periodo stagionale con contratto di lavoro a tempo determinato e a tempo pieno e/o parziale in base alle esigenze organizzative rilevate dal Comandante di Polizia Locale e, comunque per un periodo complessivo non superiore a n. 6 mensilità;

di dare atto che il rapporto instaurato ai sensi dell'art.110, comma 1, del Tuel per il Settore Lavori Pubblici si è concluso in data 07.09.2023;

- 5. Viene confermato l'assetto organizzativo vigente, come illustrato l'Allegato "A", nel quale viene riportato l'organigramma, che illustra l'assetto organizzativo dell'Ente delineato in sei Settori, quali strutture organizzative di massima dimensione e rappresentanti l'Area delle elevate qualificazioni e la rideterminazione della dotazione organica, recante il fabbisogno totale dei posti in organico classificati per Area e profilo professionale e definita in coerenza con il piano delle assunzioni programmato, nonché il prospetto per l'accertamento del contenimento della spesa teorica della dotazione organica con i vincoli finanziari imposti dal comma 557-quater dell'art. 1 della legge n. 296/1997, in ossequio alle linee direttive formulate con Decreto Ministeriale del 08/05/2018;
- 6. In riferimento al quadro normativo delineato dalla legislazione vigente in materia di assunzioni di personale con contratto a tempo indeterminato, che:
 - a) Risulta rispettato il limite connesso alle facoltà assunzionali, determinate ai sensi degli articoli 4 e 5 del D.M. 17.03.2020 e il contenimento della percentuale calcolata in rapporto alla spesa di personale ed entrate correnti (al netto FCDE) rispetto a quello calcolato sulla base dell'ultimo rendiconto anno 2022, come illustrato nella parte introduttiva del presente deliberato;
 - b) La spesa complessiva del personale tempo indeterminato e a tempo determinato, a seguito delle assunzioni programmate, rientra nei limiti della spesa per il personale previsti a legislazione vigente, rispetta gli attuali vincoli di finanza pubblica in materia di "sostenibilità finanziaria" e trova idonea copertura nei capitoli di riferimento del bilancio di previsione, come risulta nella **Scheda 9** riportata nella parte introduttiva;
 - c) Risultano rispettati i vincoli imposti dall'art. 1, comma 557-quater, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, in quanto la spesa del personale scaturente dalla spesa prevista nel bilancio di previsione per l'anno 2023 risulta inferiore alla spesa media calcolata sul triennio 2011/2013, e risulta osservato il contenimento della spesa per le assunzioni di personale a tempo determinato, in ossequio alla disciplina inserita nell'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, convertito dalla legge 122/2010;
 - d) questo Ente non versa né in situazione di deficit strutturale né di dissesto finanziario;
- 7. **di demandare** al Responsabile del Settore Finanziario di provvedere agli adempimenti necessari alla realizzazione del piano occupazionale approvato con il presente atto, mediante attuazione delle procedure di reclutamento sopra indicate e previa attuazione delle procedure di mobilità previste dall'art. 34-bis del D.lgs. n. 165/2001;
- 8. **di dare atto** che, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del Decreto ministeriale n. 132 del 30.06.2022, il Programma triennale del Fabbisogno di personale di cui all'art. 6 del D.lgs. n. 165/2001, è parte integrante e sostanziale della Sezione "Organizzazione e Capitale Umano" del Piano integrato di attività e organizzazione 2023/25, approvato con Deliberazione di

Giunta Comunale n. 72 del 04.05.2023 (articolo 6, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80);

9. **di dare atto** che il presente piano triennale dei fabbisogni sarà reso pubblico in “Amministrazione Trasparente”, nell’ambito degli “Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato” di cui all’art. 16 del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;
10. **di trasmettere** il presente piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l’applicativo “PIANO DEI FABBISOGNI” presente in SICO, ai sensi dell’art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D. Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018;
11. **di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000.

LA SINDACA

F.to Dott.ssa Anna Maria Caso

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott.ssa Carmela Mancino

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il Responsabile delle pubblicazioni, visti gli atti di ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune (art.32, comma1,della legge 18 giugno 2009, n.69).

Praiano, li 24/10/2023

Il Pubblicatore on-line
f.to Dott.ssa Carmela Mancino

- Su relazione del responsabile delle pubblicazioni, che copia della presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 24/10/2023 al 08/11/2023

Praiano, li 24/10/2023

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

Il Responsabile del Settore, visti gli atti di ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134,comma4,del D. Lgs. n.267/2000);

Praiano, li 24/10/2023

Il Pubblicatore on-line
f.to Dott.ssa Carmela Mancino